

## INTRODUZIONE

Il presente lavoro ha come oggetto lo studio dei servizi sociali e del loro ruolo nel processo penale minorile.

Il principale intento che ha determinato la scelta e ha successivamente guidato la stesura di questo elaborato è stato certamente quello di ricostruire la trama di due storie che, percorrendo da sempre strade parallele, si sono definitivamente unite con l'elaborazione e l'entrata in vigore del D.P.R. 448/1988: la storia del servizio sociale professionale e l'evoluzione storica, normativa e sociale della visione del minore autore di reato.

Obiettivo di questa tesi è quello di approfondire, analizzare e fotografare il sistema dei servizi minorili tanto dell'amministrazione della giustizia quanto degli enti locali, posando lo sguardo sui principali processi di cambiamento in atto all'interno del recentemente riformato Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, sulle innovazioni e i cambiamenti culturali e professionali che lo stanno attraversando.

Sarebbe impossibile parlare del ruolo dei servizi sociali nel processo penale minorile senza contestualizzare e approfondire correttamente le dinamiche che hanno determinato l'introduzione di un Tribunale e quindi di un processo specificatamente dedicato ai minorenni.

Per questo motivo l'elaborato, la cui struttura si caratterizza per essere uno studio approfondito del già citato D.P.R. 448/1988, può essere idealmente diviso in due parti, la prima delle quali sarà dedicata proprio allo studio del processo penale minorile a partire dai suoi esordi a Chicago fino all'introduzione del Tribunale per i minorenni in Italia nel 1934 e all'attuale composizione dello stesso, con un'importante focus sulla

parallela e contemporanea evoluzione della visione del minore autore di reato, tanto in ambito nazionale quanto e ancor più in ambito europeo.

La seconda parte, introdotta da un necessario *excursus* storico, sarà invece dedicata ai servizi sociali e specificatamente ai servizi minorili tanto dell'amministrazione della giustizia quanto degli enti locali, con un'importante sezione dedicata all'esegesi dell'art. 6 del decreto in esame. Più specificatamente l'elaborato si compone di cinque capitoli che portano ad una conoscenza sempre maggiormente dettagliata, approfondita e anche localizzata dei servizi minorili.

Il primo capitolo, dopo una necessaria introduzione storica, si concentra sull'attuale configurazione del Tribunale per i minorenni e sulla descrizione delle parti processuali nei loro molteplici aspetti giuridici e rieducativi. Il processo penale minorile infatti, con l'introduzione del D.P.R. 448/1988, accanto alla sua fisiologica funzione procedurale, ne acquisisce anche una rieducativa, la quale investe ogni aspetto del procedimento e ogni soggetto processuale. All'interno di quello che sarà definito un processo corale, un ruolo fondamentale è rivestito dal minore imputato, l'analisi della cui figura permette di aprire una finestra sulla particolare situazione adolescenziale e sui reati generalmente compiuti in questa fase della vita tipicamente e fisiologicamente ribelle, i cosiddetti *Mickey Mouse crimes*.

La sommaria descrizione dei servizi minorili tra i soggetti processuali effettuata nel primo capitolo costituisce il ponte di congiunzione tra quest'ultimo e il secondo capitolo, interamente dedicato proprio ai servizi sociali. Anche in questo caso il capitolo è divisibile in due parti: la prima, storica, dedicata alla nascita, tra Inghilterra e Stati Uniti, di questa professione di aiuto e al suo successivo sviluppo in Italia, la seconda invece interamente dedicata ai servizi minorili e alla loro particolarità, la

quale nasce e risiede nella tipologia di utenza che a loro si rivolge: gli adolescenti.

Il secondo e più generico capitolo costituisce la giusta introduzione all'approfondito studio sui servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e degli enti locali che verrà svolto nei successivi capitoli, rispettivamente nel terzo e nel quarto.

Parlare dei servizi dell'amministrazione della giustizia dà la possibilità inoltre di inserire un breve *excursus* circa le recenti modifiche apportate al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, descrizione arricchita dal contributo di Paolo Tartaglione, Presidente della cooperativa Arimo, che permette di introdurre anche una visione critica e oggettiva dell'accorpamento in esame, che vada al di là del puro dato descrittivo.

La descrizione dettagliata di tutti i servizi minorili ministeriali permette inoltre di osservarne i punti in comune riguardanti, principalmente, l'organico.

Il capitolo si conclude con una panoramica sui dati statistici riferiti ai minori, italiani e stranieri, presenti nei servizi della giustizia minorile aggiornati al 18 febbraio 2018, panoramica che consentirà di terminare il capitolo con alcune interessanti considerazioni riguardanti proprio la questione degli stranieri detenuti e della necessaria introduzione, nell'organico dei servizi minorili in generale e degli I.P.M. in particolare, della figura del mediatore culturale.

L'elaborato prosegue poi con il quarto e penultimo capitolo dedicato ai servizi sociali istituiti dagli enti locali, introdotti anch'essi nel processo penale minorile ex art. 6 D.P.R. 448/1988. Anche questo capitolo è introdotto da una breve digressione storica che prende in considerazione il D.P.R. 616/1977 "Decentramento amministrativo" quale vero punto di svolta nel tentativo di creazione di un sistema articolato di interventi nei

confronti del minore con problemi relazionali, in quanto, tramite esso, lo Stato trasferisce le proprie competenze ai livelli più vicini alla popolazione. Il capitolo prosegue con un breve approfondimento sull'ente locale per eccellenza, il comune, per poi giungere all'analisi dei rapporti che intercorrono tra servizi sociali degli enti locali e ministeriali e tra i primi e gli organi dell'autorità giudiziaria.

Il percorso essenzialmente teorico e di studio composto dai quattro capitoli appena esaminati si conclude con il quinto capitolo che ha il dichiarato obiettivo di rendere ancor più chiaro e approfondito il ruolo svolto, nella pratica, dai servizi minorili. Per questo motivo il quinto ed ultimo capitolo è interamente dedicato a due realtà territoriali, che lavorano in stretta collaborazione tra di loro e che sono il Centro diurno Atipico di Giussano (MB) e l'equipe 448 del Comune di Seregno (MB). Anche questo capitolo è arricchito dai contributi di alcuni professionisti del settore che permettono di avere una visione a tutto tondo di queste due, innovative, realtà.

Il lavoro, così strutturato, solleverà alcuni quesiti relativi proprio al ruolo che i servizi minorili, in particolare quelli istituiti dagli enti locali, svolgono e a cui si cercherà di dare risposta: che funzione hanno questi all'interno dell'iter procedimentale? La loro presenza processuale è necessaria o facoltativa? Come, nella pratica, si attua la rieducazione del minore e quali professionisti coinvolge?

Attraverso quindi il percorso conoscitivo e di approfondimento in cui si concretizza questo elaborato, che ha il dichiarato obiettivo di essere il più completo possibile, si cercherà di fornire una esaustiva risposta ad alcuni degli importanti interrogativi esplicitamente e implicitamente sollevati.

# **CAPITOLO I**

## **IL PROCESSO PENALE MINORILE**

### **1.1 UNA GIUSTIZIA PENALE PER I MINORI**

L'adolescenza intesa come epoca di transito e il suo carattere spiccatamente evolutivo sono solo due degli elementi che hanno portato, attraverso un lungo processo, la giustizia penale minorile alla sua attuale configurazione.

I motivi di un sistema di diritto penale minorile autonomo e differenziato si basano sul nuovo modo di guardare all'infanzia e alla minore età e sull'esigenza preponderante di riconoscere il minore come un individuo meritevole di una tutela che sia adeguata alla particolare fase della vita in cui si trova.

Se prima il minore autore di reato era considerato, all'interno del sistema penale, come un piccolo adulto criminale al quale veniva inflitta una pena con il chiaro e solo intento di restaurare l'ordine sociale violato, l'attuale linea legislativa pone, invece, l'esigenza di dare attuazione al diritto fondamentale all'educazione costituzionalmente sancito.

Il diritto minorile si trasforma così da diritto sui minori a diritto per i minori: abbandonata la segregazione carceraria e la conseguente stigmatizzazione del ruolo delinquenziale del minore autore di reato, il processo penale minorile si apre al coinvolgimento diretto di tutti coloro che fanno parte della rete relazionale del minore e che possono quindi contribuire al concreto ed effettivo sviluppo della sua personalità ancora in formazione.

## 1.2 L'ORGANO GIUDICANTE: IL TRIBUNALE PER I MINORENNI

Per poter inquadrare e comprendere al meglio le caratteristiche del nuovo processo penale minorile non si possono non ripercorrere, anche se in maniera estremamente sintetica, le tappe storiche che hanno portato all'introduzione nel nostro paese di una giurisdizione minorile specializzata.

E' tra la fine dell'800 e l'inizio del '900 che collochiamo le prime forme di separazione della giustizia minorile da quella ordinaria: fu infatti a Chicago che, nel 1899, venne istituita, sulla spinta del *Child-saving movement*<sup>1</sup>, la *jouvenile Court*<sup>2</sup>: il primo Tribunale al mondo per i minorenni. Sulla scia di questo movimento, nato negli Stati Uniti, con il chiaro obiettivo di apprestare una migliore tutela ai minori autori di reato, altre corti giovanili vennero istituite negli anni immediatamente successivi a Boston, Denver e New York<sup>3</sup>.

Per quanto riguarda l'Europa, la diffusione di una giurisdizione specializzata in ambito minorile si ebbe qualche anno più tardi: nel 1902 con il *Children Act* che, istituendo appositi tribunali per minorenni, segna

---

<sup>1</sup> Il Child-saving movement è stato un movimento nato negli Stati Uniti nel XIX secolo e che ha influenzato il successivo sviluppo del sistema di giustizia minorile.

L'ideologia alla base di questo movimento favorì, nel tempo, una serie di riforme che portarono alla nascita del primo "Tribunale per i minorenni" nello stato dell'Illinois e di diversi riformatori. PLATT A., *The Rise of the Child-Saving Movement: A Study in Social Policy and Correctional Reform in The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 1969, Vol. CCCLXXXI, pp. 21-34.

<sup>2</sup> ANCESCHI A., *Il minore autore di reato e vittima di reato. Aspetti sostanziali, processuali e criminologici*, Giappichelli editore, Torino, 2011, p. 2.

<sup>3</sup> ZAPPALÀ E. (a cura di) et al., *La giurisdizione specializzata nella giustizia penale minorile*, Giappichelli Editore, Torino, 2015, pp. 1-2.

la data di nascita della giustizia minorile nel regno Unito, nel 1912 in Francia e nel 1922 in Germania<sup>4</sup>.

In Italia invece il primo tentativo di costituzione di una giurisdizione minorile venne fatto l'11 Maggio del 1908 quando, con una circolare ministeriale, il Ministro Guardasigilli Vittorio Emanuele Orlando disponeva che in tutti i Tribunali uno dei giudici si dovesse occupare dei procedimenti a carico di imputati minorenni e nel fare ciò, raccomandava agli stessi “di studiare con animo quasi paterno gli imputati e di non limitarsi all'accertamento del fatto delittuoso, ma di procedere a tutte quelle indagini che valgono a far conoscere lo stato di famiglia del piccolo imputato, il tenore e le condizioni di vita, i luoghi e le compagnie che frequenta, l'indole e il carattere di coloro che su di lui esercitano la potestà”<sup>5</sup>. Tutto ciò nell'intento di valutare al meglio la responsabilità del minorenne e di esaminare, eventualmente, anche la necessità di interventi nei confronti dei genitori.

Nel 1909, sulla base dell'indirizzo contenuto nella circolare Orlando, venne nominata con R.D. del 7 Novembre una Commissione, presieduta dal senatore Quarta, con l'obiettivo di deliberare un progetto per l'istituzione di una magistratura per minorenni come organo giurisdizionale specializzato nell'assistenza e nella tutela del minore. Si trattava indubbiamente di un primo e importantissimo progetto di avanzamento verso l'istituzione di una giurisdizione minorile separata ed autonoma, ma che mostrava tutti i suoi limiti nell'attribuzione alla

---

<sup>4</sup>ANCESCHI A., *Il minore autore e vittima di reato. Aspetti sostanziali, processuali e criminologici*, Giappichelli Editore, Torino, 2011, pp. 1-4.

<sup>5</sup>Circolare ministeriale 11 Maggio 1908 in L. FADIGA, *Il giudice dei minori*, Il Mulino, Bologna, 2010, p. 18-19; inoltre FADIGA L., *Il mestiere di giudice minorile*, *Rassegna bibliografica*, 2009, n. 2, anno 9, pp. 3-4.

magistratura così costituita del potere di giudicare solo ed esclusivamente dei reati di lieve entità<sup>6</sup>.

Nonostante quindi le significative aperture avutesi nel primo decennio del XX secolo, bisognava attendere ancora parecchi anni prima di poter assistere anche in Italia all'istituzione di una giurisdizione specializzata per i minori.

Istituito infatti con il regio decreto legge n. 1404 del 1934<sup>7</sup>, il Tribunale per i minorenni è ancora oggi l'organo che giudica gli autori di reati, commessi anche in concorso con persone adulte, che all'epoca dei fatti erano maggiori di anni quattordici e minori di anni diciotto.

Appena istituito quest'ultimo, come organo specializzato in materia minorile, era composto da due giudici togati e da un solo esperto in materie sociali, psicologiche, antropologiche inerenti specificatamente i minori e si occupava principalmente di giustizia penale, dei rapporti genitori-figli e dei cosiddetti "corrigendi"<sup>8</sup>, per i quali erano predisposti i riformatori.

Nonostante riscontri di una nuova consapevolezza in ambito giurisdizionale minorile fossero già contenuti nel Codice Penale del 1930, all'interno del quale troviamo norme circa l'assoluta presunzione di non imputabilità dei minori di anni quattordici, circa la diminuzione della pena per i minori con un'età compresa tra i quattordici e i diciotto anni capaci di intendere e di volere e nuovi istituti come quello del perdono giudiziale, l'organo di cui si discute qui fu creato per far fronte alla delicatezza delle

---

<sup>6</sup> ZAPPALÀ E. (a cura di) et al., *La giurisdizione specializzata nella giustizia penale minorile*, Giappichelli Editore, Torino, 2015, pp. 2-7.

<sup>7</sup> R.D.L del 20 Luglio 1934, n. 1404, Istituzione e funzionamento del Tribunale per i minorenni.

<sup>8</sup> Con il termine giovani corrigendi venivano indicati i giovani da educare o rieducare, correggere appunto, i quali venivano affidati ai cosiddetti Riformatori per corrigendi, successivamente rinominati "Case di rieducazione per minorenni" dall'art. 11 R.D. 20 Settembre 1934, n. 1579.



situazioni da disciplinare e alla necessità che, a giudicare i minori e la loro personalità ancora in evoluzione, fossero degli organismi specializzati.

E' comunque importante ricordare che, anche se il R.D.L 1404 del 20 Luglio 1934 ha innovato la disciplina processuale attraverso il riconoscimento della necessità di un trattamento riservato e differenziato nei confronti dei minori, sul piano sostanziale la fonte principale era ancora il Codice Penale del 1930, fortemente ancorata alla visione del minore delinquente come di un piccolo criminale e, pertanto, destinatario delle medesime sanzioni previste per i maggiorenni, sebbene in forma ridotta.

Lo spirito che accompagna questa importantissima riforma è quindi ancora molto distante da una visione della pena più ampia e connessa ad un concetto di recupero e di educazione. Per un mutamento di prospettiva in questo senso si deve attendere il 1948 con l'introduzione della Carta Costituzionale nel nostro paese e il portato delle idee e dei principi lì affermati.

Il Tribunale per i minorenni, nella sua attuale configurazione, si trova presso ogni Corte d'Appello ed è l'organo giurisdizionalmente competente per i procedimenti in materia civile, amministrativa e penale a carico dei minori residenti nel distretto<sup>9</sup>.

Concentrandoci ora soprattutto sull'attività penale, questa viene svolta dal giudice per le indagini preliminari (G.I.P), giudice togato e monocratico, dal giudice dell'udienza preliminare (G.U.P) che, a differenza del primo, è un organo collegiale composto da un magistrato ordinario e da due

---

<sup>9</sup> FADIGA L., *Il mestiere di giudice minorile*, in *Rassegna bibliografica*, n. 2/2009.

onorari e dal Tribunale in sede dibattimentale, composto da due giudici togati e due giudici onorari<sup>10</sup>.

Il Tribunale per i minorenni in materia penale ha competenza esclusiva e giudica, come anticipato, in composizione mista: è formato da un magistrato di Corte d'Appello nel ruolo di presidente, da un magistrato di Tribunale e da due giudici non togati o laici, obbligatoriamente un uomo e una donna<sup>11</sup>, con formazione e competenze particolari “scelti tra i cultori di biologia, di psichiatria, di antropologia criminale, di pedagogia, di psicologia, di sociologia che abbiano compiuto il trentesimo anno di età.”<sup>12</sup>.

Magistrati e giudici onorari sono nominati dal Consiglio Superiore della Magistratura, i secondi per un periodo di tre anni, rinnovabile.

Il Tribunale per i minorenni può anche avvalersi di consulenti tecnici d'ufficio, i quali vengono investiti del compito di rispondere a quesiti di natura non giuridica, allo scopo di inquadrare meglio e di approfondire la questione posta dal caso in esame, per la quale le conoscenze extra-giuridiche dell'organo giudicante non sono sufficienti. E' importante non confondere il ruolo del consulente tecnico, che affianca e coadiuva dall'esterno il giudice, con il ruolo del giudice onorario, il quale ricopre una funzione complessa ed estremamente rilevante che, seppur finalizzata alla ricerca di soluzioni specifiche allo scopo di integrare le conoscenze giuridiche del collegio, non fanno del giudice onorario un consulente o un aiutante, bensì un giudice al pari dei togati i cui compiti sono stati definiti dal Consiglio Superiore della Magistratura in diverse circolari.

---

<sup>10</sup> PENNISI A. (a cura di), *La giustizia penale minorile: formazione, devianza, diritto e processo*, Giuffrè editore, Milano, 2012.

<sup>11</sup> Il numero dei giudici onorari è stato modificato dalla L. 25 Luglio 1956, n.888.

<sup>12</sup> CIASCHINI U., *Servizio sociale minorile e giustizia penale. Cornice istituzionale e dimensione territoriale*, Carocci Editore, Roma, 2012, pp. 21-25.

Appare quindi, già da questa prima e generale descrizione, la volontà di fare del Tribunale per i minorenni un organo che esprima, da un lato, imprescindibili competenze giuridiche che però, non essendo in grado di rispondere da sole e in maniera esaustiva a tutti le problematiche che la materia minorile comporta, necessitano dall'altro lato del supporto delle non meno importanti competenze specifiche in materie umanistico sociali. Funzione particolare nel processo penale minorile viene svolta anche dal pubblico ministero. Istituito anch'esso dal R.D.L 1404 del 1934, è costituito da un magistrato che ha la qualifica di procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e che, oltre a promuovere l'esercizio dell'azione penale in tutti i procedimenti che riguardano reati commessi da minori di anni diciotto in funzione della realizzazione della pretesa punitiva dello Stato, "presiede e coopera al conseguimento del peculiare interesse dello Stato al recupero del minore: a questo interesse è subordinata la stessa realizzazione della pretesa punitiva"<sup>13</sup>.

Anche all'interno del processo penale minorile troviamo poi garantito il principio del doppio grado di giudizio<sup>14</sup>: l'art. 5 del R.D.L 1404 del 1934 che ha istituito la Corte d'Appello per i minorenni con funzione di organo del riesame delle decisioni assunte in primo grado dal Tribunale. Anch'essa ha una composizione mista che vede, accanto ai tre giudici togati, la presenza e "l'intervento di due privati cittadini, un uomo ed una

---

<sup>13</sup>La stessa Corte Costituzionale, nella sentenza n. 49 del 1973, riconosce che "il pubblico ministero assume, nel processo minorile, un ruolo e una fisionomia del tutto singolare che si ricollega al fine proprio della legge istitutiva del tribunale dei minorenni." Affermando che "esso non è soltanto l'organo titolare dell'esercizio dell'azione penale in funzione della eventuale realizzazione della pretesa punitiva da parte dello Stato, ma anche, ed è questo un aspetto rilevante, l'organo che presiede e coopera al conseguimento del peculiare interesse - dovere dello Stato al recupero del minore: a questo interesse è addirittura subordinata alla realizzazione o meno della pretesa punitiva."

<sup>14</sup> CIASCHINI U., *Servizio sociale minorile e giustizia penale. Cornice istituzionale e dimensione territoriale*, Carocci editore, Roma, 2012, p. 24.

donna<sup>15</sup>”, e che risponde alle medesime esigenze di specializzazione del collegio minorile, in questo caso ulteriormente rafforzate dalla previsione che il Presidente e gli altri membri del collegio della Corte siano magistrati che abbiano già esercitato funzioni nei Tribunali per i minorenni<sup>16</sup>.

Nonostante il Tribunale per i minorenni, come visto, abbia competenza nel giudicare i reati commessi da coloro che, all’epoca dei fatti, erano minori di anni diciotto, questa regola subisce una parziale deroga con l’istituzione, tramite la legge 26 luglio 1975 n. 354, del Tribunale di sorveglianza. Quest’ultimo è l’organo collegiale cui è devoluta la materia delle misure alternative alla detenzione, della riduzione della pena e le altre elencate all’art 70 della stessa legge, la quale ha poi previsto, all’art 79<sup>17</sup>, che per i minori il ruolo di Tribunale e di magistrato di sorveglianza venga esercitato rispettivamente dal Tribunale per i minorenni e dal giudice di sorveglianza presso quest’ultimo. In merito alla competenza di questi due organi va precisato quindi che, il limite di anni diciotto, subisce qui alcune variazioni: “le misure cautelari, le misure alternative, le sanzioni sostitutive, le pene detentive e le misure di sicurezza si eseguono secondo le norme e con le modalità previste per i minorenni anche nei confronti di coloro che nel corso dell’esecuzione abbiano compiuto il

---

<sup>15</sup> Art 5 R.D.L 20 Luglio 1934, n 1404, Istituzione e composizione della Corte di appello per i minorenni.

<sup>16</sup> ZAPPALÀ E. (a cura di) et al., *La giurisdizione specializzata nella giustizia penale minorile*, Giappichelli Editore, Torino, 2015, pp. 47-48.

<sup>17</sup> L. 26 Luglio 1975 n. 354, Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà. “Le norme della presente legge si applicano anche nei confronti dei minori degli anni diciotto sottoposti a misure penali, fino a quando non sarà provveduto con apposita legge.

Nei confronti dei minori di cui al comma precedente e dei soggetti maggiorenni che commisero il reato quando erano minori degli anni diciotto, le funzioni della sezione di sorveglianza e del magistrato di sorveglianza sono esercitate rispettivamente, dal tribunale per i minorenni e dal giudice di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni.”

diciottesimo ma non il venticinquesimo anno di età<sup>18</sup>” e l’art 24 del D.Lgs 272/1989 prevede che coloro che nel corso del procedimento abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, ma non il ventunesimo, hanno diritto al mantenimento delle modalità di esecuzione delle misure alternative, cautelari, di sicurezza e delle pene detentive previste per i minorenni.

### **1.3 VERSO IL D.P.R 448 DEL 22 SETTEMBRE 1988**

Una tappa fondamentale del cammino storico che ha portato all’emanazione del decreto del 22 Settembre 1988 n. 448 è rappresentata dall’introduzione nel nostro Paese della Costituzione e con essa della Corte Costituzionale.

Entrata in vigore il 1° Gennaio 1948 la Costituzione Repubblicana porta con se una serie di nuovi principi e di valori che, oltre ad assumere il ruolo di principi fondamentali e di fonti primarie dell’ordinamento giuridico, rispecchiano i valori socio-culturali emersi nell’Assemblea Costituente durante i lavori preparatori.

La recentissima esperienza del totalitarismo fascista, della Resistenza e del conflitto mondiale che l’Italia si era lasciata da poco alle spalle avevano portato l’Assemblea a concentrarsi su tematiche di forte sensibilità, come quelle riguardanti il tema della libertà e dei diritti del cittadino ed è proprio a questo ambito civile, sociale e anche politico che la Costituzione dedica particolare attenzione.

La nostra Costituzione dedica spazio anche al diritto penale, concentrandosi in particolar modo sui principi dello stesso, ma per la materia qui trattata, di particolare importanza risultano essere due articoli:

---

<sup>18</sup> Art. 79 L. 26 Luglio 1975 n. 354.

l'art. 27, terzo comma, che fa parte dei cosiddetti principi fondamentali di carattere penale e l'art. 31, secondo comma<sup>19</sup>.

Il terzo comma dell'art. 27 della Costituzione risulta essere estremamente importante perché, per la prima volta, introduce nel nostro ordinamento il concetto di rieducazione tra i fini precipi della pena. Si tratta di un riferimento estremamente generico in quanto all'epoca il dibattito sulla funzione della pena tra Scuola Classica e Scuola Positiva era ancora ampiamente aperto e pertanto si preferì una formulazione che mantenesse lo Stato in una posizione di assoluta neutralità rispetto al dibattito di cui sopra.

Proprio questa sua genericità ha fatto sì che esso venisse interpretato in maniera diversa a seconda delle diverse concezioni politiche e criminali che si sono susseguite nel tempo, passando quindi dal ricoprire un ruolo esclusivamente marginale ed eventuale negli anni '50, all'essere inserito nella concezione polifunzionale della pena tipica degli anni '60, fino alla sua crisi negli anni '70.

Nonostante sia proprio nei confronti dei minori che il principio rieducativo della pena assuma un significato e un'importanza del tutto peculiari, l'articolo 27 della Costituzione, come si vede, non fa riferimento a questi soggetti, per i quali sarebbe più opportuno ancora parlare di principio e fine educativo, in quando si tratta di personalità in cui il processo di sviluppo è ancora in atto<sup>20</sup>.

Il vuoto lasciato, in materia, dalla Costituzione verrà quindi colmato dalla Corte Costituzionale attraverso diverse pronunce che costituiscono la base

---

<sup>19</sup> DI TULLIO D'ELISIIS A., *La giustizia penale minorile. Il minore autore di reato*, Nuova giuridica, Lavis, 2016, pp. 30-32.

<sup>20</sup> *Ivi* pp.32-35.

anche del nuovo processo penale minorile così come elaborato dal D.P.R. 448/88.

E' in particolare a partire dagli anni '60 e con la sentenza n. 25 del 1964<sup>21</sup>, che rappresenta solo la prima di una lunga serie di sentenze in materia, che la Corte Costituzionale ha affermato le esigenze di specificità e di autonomia del settore penale minorile e il suo carattere specificatamente improntato alla rieducazione del soggetto imputato.

L'altro articolo fondamentale in materia minorile è l'art. 31, secondo comma, della Costituzione che recita: "La Repubblica [...] protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo." La protezione della gioventù calata all'interno della giustizia penale minorile significa improntare quest'ultima alla educazione del minore, sostenendo lo sviluppo della sua personalità ancora in formazione e la Repubblica garantisce questo proprio attraverso il Tribunale dei minori, il processo penale minorile e specifiche previsioni in materia. La stessa Corte costituzionale, con la sentenza del 21 Luglio 1983, n. 222, afferma che "il procedimento penale davanti al tribunale per i minorenni appare indirizzato verso quella preminente tutela del minore in vista della quale la stessa realizzazione della pretesa punitiva deve ritenersi subordinata a prospettive di recupero e reinserimento sociale" come

---

<sup>21</sup>La Corte Costituzionale chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale degli artt. 13, primo comma, e 18, secondo comma, del R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404, dal Tribunale dei minorenni di Napoli, il quale ritiene che nel processo penale minorile non possono trovare applicazione le norme del Codice di procedura penale relative alla perizia, non essendo consentita l'istruzione formale nei procedimenti davanti quel Tribunale e mancando il Giudice istruttore, ha affermato l'importanza di una giurisdizione separata per i minori in particolare per ciò che attiene ai diritti di difesa e lo fa richiamando il pensiero della Corte, già espresso in altre sentenze, "e cioè che la garanzia di tale diritto non esclude che le modalità del suo esercizio siano regolate secondo le speciali caratteristiche della struttura di ciascun procedimento." Corte Cost. 23 Marzo 1964, n. 25.

dimostrano non solo la particolare composizione del collegio giudicante, ma anche e soprattutto le particolari garanzie che vengono assicurate all'imputato minorenni: "istruttoria soltanto sommaria, e quindi più agile e snella; individuazione di organi ausiliari specializzati; previsione di ricerche obbligatorie sui precedenti personali e familiari del minore, sotto l'aspetto psichico, morale e ambientale; svolgimento delle reinserimento del minore."

L'esigenza di tutelare a tutto tondo la personalità del minore viene garantita anche attraverso la deroga al principio della trattazione in forma pubblica delle udienze penali nel rito di cui si discute; deroga prevista nella sentenza n. 16 del 1981<sup>22</sup> e motivata dal fatto che la stessa Corte Costituzionale sostiene che la pubblicità possa comportare conseguenze negative e stigmatizzanti non solo a livello morale, ma anche materiale, nella vita dell'imputato minorenni.

Altra fondamentale sentenza della Corte Costituzionale è la n. 206 del 1987, la quale cita il principio di minima offensività del processo penale minorile, che sarà uno dei principi cardine della riforma processuale dell'anno successivo.

Il processo culturale e giuridico che ha portato al riconoscimento della specificità della materia minorile è stato fortemente influenzato anche dal contributo dato dalla comunità internazionale, la quale ha strenuamente sostenuto la necessità per ogni Stato di dotarsi di strumenti idonei a garantire ai minori una protezione che fosse conforme alla loro particolare situazione, contributo che ha costituito la base su cui si è successivamente

---

<sup>22</sup> "Non sono fondate – in relazione agli artt. 3 e 21 Cost. – le questioni di legittimità degli artt. 684 c.p., 164 n. 3 c.p.p. e 16 r.d.l 20 Luglio 1934 n. 1404, nella parte in cui non consentono la pubblicazione di notizie di cronaca relative al processo contro minori." Corte cost. 10 Febbraio 1981, n. 16.



formato lo strato di regole in materia penale minorile comune a tutti gli Stati.

Alcuni atti internazionali meritano, per la loro importanza e incisività sulla materia qui trattata, specifica menzione.

E' del 1902 la prima approvazione della "Convenzione sulla tutela del minore", approvata all'Aja e ad essa seguono, nel 1913, la "Conferenza internazionale per la protezione dell'infanzia" di Bruxelles e nel 1923, "La carta dei diritti del Bambino" fonte documentale di tutti i successivi atti aventi come oggetto la tutela e la difesa dei diritti dei minori. In questi primi documenti, così come nella "Dichiarazione di Ginevra" del 1924, l'attenzione è rivolta al minore nella sua soggettività giuridica e come destinatario di diritti, mentre, per l'enunciazione e la definizione, sul piano internazionale, di principi riguardanti la sfera prettamente processuale bisognerà attendere il 1985, quando in occasione del VI Congresso delle Nazioni Unite tenutosi a Pechino vengono approvate le "Regole minime per l'amministrazione della giustizia minorile"<sup>23</sup>.

Si tratta di un documento relativamente breve, conta infatti di solo trenta articoli, divisi in sei parti, ciascuna delle quali detta i principi e le regole da seguire durante le varie fasi del processo penale a carico di minorenni. La portata innovativa di questo documento traspare fin dai primi articoli, rubricati Principi fondamentali, nei quali viene affermata la competenza dello Stato a tutelare il benessere, lo sviluppo, la crescita e la maturazione personale del minore, creando tutte le condizioni che assicurino una vita

---

<sup>23</sup> Conosciute anche come Regole di Pechino, in virtù del luogo della loro approvazione, vengono adottate dall'ONU il 29 novembre 1985. Si tratta di un documento relativamente corto, conta trenta articoli, ma di fondamentale importanza per i Legislatori nazionali, in CIMADOMO D., *Un giudice "unico" per il processo penale minorile. Contributo allo studio dell'incompatibilità del giudice* in *Studi di diritto processuale penale* raccolti da DALIA A., FERRAIOLI M., GAROFOLI V., KALB L., PIERRO G., Vol. II, Cedam, Padova, 2002, pp. 5-15.

proficua nella comunità<sup>24</sup>. Le cosiddette Regole di Pechino si applicano, per esplicita previsione del documento stesso, a tutti i minori che commettono reati, senza distinzioni, garantendo così l'uguaglianza del trattamento processuale<sup>25</sup>. Questo documento rappresenta la prima, formale e più compiuta enunciazione di principi e regole riguardanti il diritto e la procedura penale minorile ed, infatti, ha costituito il principale modello di riferimento cui si sono poi ispirati tutti i più recenti codici minorili, compreso il Codice di Procedura minorile adottato in Italia nel 1988.

E' proprio, quindi, su queste basi costituzionali e internazionali che nel nostro Paese viene introdotto un procedimento penale specificatamente dedicato ai minori.

---

<sup>24</sup> Art 1 Regole minime per l'amministrazione della giustizia minorile.

“Gli Stati sono tenuti, secondo i loro interessi generali, a tutelare il benessere del minore e della sua famiglia. Gli Stati membri si sforzano di creare le condizioni per assicurare al minore una vita proficua all'interno della comunità, che incoraggi un processo di maturazione capace di tenerlo lontano il più possibile dalla criminalità e dalla delinquenza, durante il periodo di vita in cui è più esposto a un comportamento deviante. Occorre prendere misure concrete che comportano la piena mobilitazione di tutte le possibili risorse, incluse la famiglia, i volontari e altri gruppi comunitari, così come la scuola e le altre istituzioni, al fine di promuovere la tutela del minore per ridurre la necessità di un intervento della legge e di trattare efficacemente, equamente e umanamente, il minore quando venga in conflitto con la legge. La giustizia minorile fa parte integrante del processo di sviluppo nazionale di ciascun Paese, in un quadro generale di giustizia sociale per tutti i giovani, e deve contribuire anche alla protezione e al mantenimento della pace e dell'ordine nella società. Le modalità di applicazione delle presenti regole dipendono dalle condizioni economiche, sociali e culturali esistenti in ogni Stato membro. I servizi della giustizia minorile dovranno svilupparsi e coordinarsi sistematicamente per migliorare e perfezionare la competenza, i metodi, gli approcci e le attitudini del personale impiegato nei servizi stessi.”

<sup>25</sup> Art 2, comma 1, Regole minime per l'amministrazione della giustizia minorile.

“Le seguenti regole minime standard dovranno essere applicate imparzialmente a tutti i giovani che delinquono, senza distinzione di alcun tipo, di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di politica o di altra opinione, nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altro status”.

Nonostante alcuni interventi normativi in materia erano stati fatti negli anni precedenti, come la novella del 1956 al R.D.L 1404/1934 che aveva introdotto, tra le misure rieducative, l'affidamento del minore al servizio sociale del Ministero della Giustizia e il collocamento in casa di rieducazione e che inoltre aveva aumentato il numero dei componenti onorari del collegio, portandolo da uno a due e istituendo che fossero obbligatoriamente un uomo e una donna, è solo con il D.P.R 448/88 che, per la prima volta, vengono introdotte norme che delineano un sistema di giustizia penale diversificato per i minori e all'interno del quale si parla esplicitamente di interesse del minore e di esigenze educative dello stesso come di criteri guida di tutto il percorso processuale.

L'adozione nel nostro ordinamento di questo nuovo sistema penale e processuale specifico per imputati di minore età è il frutto di un complesso lavoro iniziato molto prima, più precisamente negli anni '70.

Inizialmente, infatti, ipotesi poi accantonata, si voleva procedere contestualmente con un'unica delega alla riforma sia del Codice di Procedura Penale sia del processo minorile: in questo caso, lo spazio concesso al processo penale minorile risultava però davvero esiguo e mal si adattava a quelle che erano le specifiche esigenze processuali relative ai minori autori di reato. A garanzia di queste ultime, si decise quindi per l'introduzione della riforma del processo minorile tramite un distinto e autonomo provvedimento normativo, previo confronto con la legge delega di riforma del processo penale ordinario: la legge del 16 Febbraio 1987 n. 81 recante la delega al Governo per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale contemplava espressamente, all'articolo 3, una autonoma delega per la disciplina del processo a carico di minorenni al momento della commissione del reato.